

Conf. È ammissibile il concorso fra i reati di “malversazione in danno dello Stato” e “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Infatti, mentre l’art. 316-bis punisce la condotta di colui che destina i fondi erogati a scopi diversi da quelli programmati, la truffa aggravata in erogazioni pubbliche punisce colui che ha ottenuto i fondi con inganno o frode, mediante l’utilizzo di artifici e raggiri che gli hanno consentito di ottenere ai finanziamenti. Il primo reato punisce una condotta successiva attinente all’impiego illecito dei fondi, e non postula anche, nei suoi elementi costitutivi, che tali fondi siano stati ottenuti con frode. Il secondo reato colpisce invece il meccanismo di ottenimento delle somme. La circostanza che i due comportamenti possano sommarsi è irrilevante e non vale a rendere operante il principio di specialità previsto dall’art. 15 c.p. *Cass. 27 ottobre 2011, n. 43349.*

• Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640-bis

c.p. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. *Cass. 11 ottobre 2004, n. 39644.*

■ 5.2. Bancarotta impropria distrattiva

• Il reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all’art. 316-bis c.p., concorre con quello di bancarotta impropria distrattiva, di cui all’art. 223, comma 1, legge fall., in quanto l’autore dapprima si appropria delle risorse erariali immettendole nel patrimonio della società, e successivamente le sottrae alla garanzia generica dei creditori, destinando le somme a finalità diverse sia rispetto a quelle per le quali era stato concesso il contributo o il finanziamento, sia rispetto a quelle proprie dell’attività imprenditoriale della società. (In motivazione, la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici). *Cass. 17 luglio 2018, n. 49992.*

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche¹.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000².

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito^{3 4}.

¹ Rubrica così modificata dall’art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25. Il testo previgente disponeva: *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*

² Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, poi dall’art. 1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, infine dall’art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Il testo previgente la modifica del 2022 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

³ Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300.

⁴ V. art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, nel testo modificato dall’art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96.

Sommario **1** Bene giuridico tutelato; **2** Elemento oggettivo: **2.1** Soglia di punibilità; **2.2** Condotta criminosa: **2.2.1** Omissioni dichiarative e cause ostative; **2.2.2** Dichiarazioni mendaci e documentazione falsa; **2.2.3** Crediti fiscali e bonus edilizi; **2.2.4** Erogazioni previdenziali e assistenziali; **2.2.5** Contributi pubblici e rimborsi; **3** Elemento soggettivo; **4** Consumazione; **5** Circostanze; **6** Rapporto con altre fattispecie: **6.1** Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.); **6.2** Uso di atto falso (489 c.p.); **6.3** Falsa attestazione di qualità personali (495 c.p.); **6.4** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.); **6.5** Appropriazione indebita (646 c.p.); **6.6** Malversazione di erogazioni pubbliche (316-bis c.p.); **6.7** Reddito di cittadinanza.

1 Bene giuridico tutelato

• La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316ter c.p. è posta a tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedire la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo. (Fattispecie relativa all'indebita percezione di finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l'utilizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa compensazione di crediti reciproci fra i due imputati). *Cass. 25 giugno 2008, n. 31737.*

2 Elemento oggettivo

■ 2.1. Soglia di punibilità

• In tema di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, nella valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta. (Fattispecie in cui l'imputato, omettendo di comunicare il proprio trasferimento all'estero, percepiva indebitamente, per oltre sei anni, la pensione di invalidità civile). *Cass. 14 dicembre 2021, n. 45917.*

• In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario conseguiva in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. (Fattispecie di spendita, presso un commerciante, condannato per concorso nel reato, di molteplici "buoni cultura", ciascuno di importo non eccedente la soglia indicata, utilizzati dai diretti beneficiari per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti). *Cass. 4 giugno 2019, n. 24890.*

■ 2.2. Condotta criminosa

2.2.1. Omissioni dichiarative e cause ostative

• Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva. *Cass., Sez. Un., 26 marzo 2025, n. 11969.*

• Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si configura a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere erogazioni pubbliche, ma non con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo). La condotta di omessa informazione successiva alla regolare percezione del contributo pubblico non integra il reato di cui all'articolo 316-ter del c.p., ma al più il delitto di cui all'articolo 316-bis del c.p., ove si sia in presenza

di un'erogazione fondata su un vincolo di destinazione. *Cass. 23 maggio 2024, n. 26180.*

• Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 stesso decreto. *Cass. 24 giugno 2025, n. 23472.*

2.2.2. Dichiarazioni mendaci e documentazione falsa

• In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione, la falsa attestazione delle condizioni reddituali volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro costituisce il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen., e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., in quanto la condotta del dichiarante determina un indebito vantaggio economico in danno della collettività. *Cass. 14 aprile 2025, n. 23187.*

• La fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. ha, in quanto è integrata con la mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere dalla prova di condotte di tal genere, che, se sussistenti, consentono di ravvisare figure criminose ulteriori. *Cass. 9 maggio 2013, n. 35220.*

• L'art. 316-ter c.p., in aderenza al carattere sussidiario e residuale che caratterizza detta norma rispetto all'art. 640-bis c.p., persegue anche la mera percezione sine titolo delle erogazioni, al di là delle modalità attraverso cui viene attuata la indebita percezione. Ne consegue che tale reato è rapportabile a situazioni del tutto marginali, come quelle del silenzio antidoveroso e della condotta inidonea ad indurre in errore l'autore della disposizione patrimoniale. *Cass. 16 giugno 2009, n. 24877.*

• Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 316-ter del c.p., l'indebita percezione di erogazioni pubbliche suppone pur sempre che vi sia stata una somministrazione di utilità da parte di una delle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma incriminatrice, onde questa non può essere estesa alla detrazione di somme da versare, pur operata dal privato con attività fraudolenta (nella specie, risultava accertato in fatto che l'imputato, mediante la sottoscrizione di un modulo recante mendaci dichiarazioni relative a contribuzioni non erogate, si era procurato l'ingiusto profitto di una detrazione di contributi Inps altrimenti dovuti; la Corte ha ritenuto inapplicabile, per le ragioni di cui in massima, la fattispecie di cui all'articolo 316-ter del c.p. ravvisata invece dal giudice, che, sul punto, aveva così diversamente qualificato l'originaria contestazione di truffa aggravata ex articolo 640-bis del codice penale). *Cass. 8 ottobre 2009, n. 38997.*

2.2.3. Crediti fiscali e bonus edilizi

• La disposizione di cui all'articolo 316-ter c.p., che definisce in maniera ampia i tipi di erogazioni da considerare, inclusi "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee", si applica anche al caso di acquisizione di crediti fiscali. Si configura un'erogazione anche se non avviene un diretto versamento di denaro, ma quando il beneficiario ottiene un vantaggio economico a carico della collettività, come il cd.

“superbonus” che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 316-ter c.p. *Cass. 17 gennaio 2025, n. 8389.*

- Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter c.p., il **conseguimento di crediti fiscali** ottenuto omettendo di indicare, nelle asseverazioni o nelle attestazioni previste dalla normativa incentivante, le informazioni dovute ai fini della spettanza della sovvenzione tributaria o quelle da sole sufficienti a precludere il riconoscimento della detrazione. *Cass. 20 giugno 2024, n. 37248.*

2.2.4. Erogazioni previdenziali e assistenziali

- In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integra il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. la **condotta di chi consegue indebitamente erogazioni statali, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione in favore dei docenti** (cd. “bonus carta del docente”), di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo a fini di confisca dei rimborsi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione a tale titolo, percepiti dal l.r. della società erogatrice mediante la presentazione di fatture e documentazione falsificata, concernente l’acquisto di beni diversi da quelli consentiti). *Cass. 14 luglio 2023, n. 30770.*

- Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen. (successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la **condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa.** *Cass. 25 luglio 2022, n. 29674.*

- La condotta del **cointestatario del conto corrente sul quale vengano accreditati i ratei della pensione erogata in favore di soggetto deceduto**, che ometta di comunicare all’INPS l’intervenuta morte del titolare del conto, non integra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni, di cui all’art. 316-ter cod. pen., non essendo configurabile nei suoi confronti l’omissione di informazioni dovute, a meno che non rientri tra uno dei soggetti individuati dall’art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (giunti, conviventi od, in mancanza di questi, persona informata del decesso) sui quali grava l’obbligo della comunicazione del decesso all’ufficio dello stato civile che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione all’istituto di previdenza. *Cass. 22 luglio 2021, n. 28675.*

- Integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 316-ter c.p. l’**indebita percezione della pensione** di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal **cointestatario del conto corrente** su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il **decesso del pensionato**, purché l’agente rientri nel novero dei soggetti sui quali, ai sensi dell’art. 72, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, grava l’obbligo di comunicare il decesso all’INPS. *Cass. 30 gennaio 2018, n. 14940. Conf.: L’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto deceduto conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che omette di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l’ipotesi criminosa dell’art. 316-ter c.p. Cass. 23 ottobre 2013, n. 48820.*

- Integra il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la **emissione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere**, in quanto nel concetto

di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di **contribuzione ascrivibili** a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un **vantaggio economico** che viene posto a carico della comunità. *Cass. 26 novembre 2013, n. 1574.*

- Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell’art. 316-ter c.p., l’**indebito conseguimento di un voucher da un ente pubblico** (nella specie, per la frequentazione di un corso di formazione), atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria. *Cass. 5 aprile 2018, n. 21317.*

2.2.5. Contributi pubblici e rimborsi

- Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche il **conseguimento di contributi sui fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali**, mediante la presentazione di una istanza, corredata da documentazione giustificativa, di rimborso delle spese sostenute per attività comunicative e di formazione non spettanti, senza induzione in errore della struttura amministrativa preposta alla liquidazione. *Cass. 16 marzo 2023, n. 11341.*

- Le **indennità erogate dalla Regione**, mediante il meccanismo del rimborso, in favore dei propri Consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento della sede presso la quale svolgono il loro mandato, rientrano, se indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla previsione di cui all’art. 316-ter c.p. *Cass. 13 novembre 2015, n. 50255.*

- Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato ex art. 316-ter, comma primo, c.p. l’**indebito conseguimento dell’ammissione ai cantieri di servizio previsti dalla legge Regione Sicilia 19 maggio 2005, n. 5** (già reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237), poiché tra le erogazioni pubbliche sono ricomprese anche le erogazioni funzionali o a destinazione non vincolata come quelle di tipo assistenziale. *Cass. 14 luglio 2015, n. 38293.*

3 Elemento soggettivo

- La **soglia prevista dall’art. 316-ter, comma 2, c.p.**, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, **non è una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo di fattispecie** che richiede di essere oggetto di **rappresentazione e volizione** da parte del percipiente. Ove questi non abbia la rappresentazione e la volizione di percepire una somma superiore a Euro 3.999,96 non è, quindi, integrato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice e il fatto non costituisce reato. *Cass. 14 luglio 2015, n. 38292.*

4 Consumazione

- In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla **riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni per il collocamento in mobilità** dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il **reato è unitario a consumazione prolungata** quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. *Cass., Sez. Un., 26 marzo 2025, n. 11969.*

- Il **delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche**, nel caso in cui l’erogazione consiste in un **credito di imposta derivante**

dai cd. “superbonus” edilizio indebitamente conseguito e ceduto a terzi, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il cessionario oppone il credito in compensazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, non rilevando il diverso luogo in cui il cedente ha la residenza fiscale. *Cass. 11 novembre 2025, n. 41572.*

• Il reato di cui all’articolo 316-ter del c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico. Allorché le erogazioni pubbliche siano conferite in ratei periodici e in tempi diversi il delitto deve ritenersi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. *Cass. 24 gennaio 2025, n. 8214.*

• Il reato di cui all’articolo 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi; e non anche nel luogo in cui ha sede la società o il soggetto ammesso al contributo. *Cass. 30 aprile 2024, n. 22828.*

• Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. si consuma quando l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, sicché nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato e, quindi, il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione coincide con la cessazione dei pagamenti. *Cass. 23 ottobre 2013, n. 48820.*

5 Circostanze

• In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la disposizione di cui all’articolo 316-ter, comma 1, ultimo periodo, c.p., introdotta dall’articolo 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, relativa all’essere il fatto offensivo degli interessi finanziari dell’Unione europea, prevede una circostanza aggravante ad effetto comune e non un reato autonomo. *Cass. 28 marzo 2024, n. 16979.*

• In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, l’aggravante dell’offesa agli interessi dell’Unione europea di cui all’articolo 316-ter, comma 1, ultimo periodo, c.p. non è configurabile in caso di indebita percezione dei contributi economici a fondo perduto erogati dallo Stato italiano ai soggetti danneggiati dalla pandemia “COVID-19” in forza del c.d. decreto sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e del c.d. decreto sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73). (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di “interessi finanziari dell’Unione europea” di cui alla Direttiva U.E. n. 2017/1371 è di stretta interpretazione e non si estende al patrimonio degli Stati membri, anche se di interesse per le politiche dell’Unione). *Cass. 28 marzo 2024, n. 16979.*

6 Rapporto con altre fattispecie

■ 6.1. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.)

• Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Né può attribuirsi rilievo alla

diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice. L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316-ter c.p. si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al comma 2 dello stesso art. 316-ter. Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte anti-giuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato (alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento del ticket integri il reato previsto e punito dall’art. 316-ter). *Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 7537.*

• Si configura il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’articolo 316-ter c.p. e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex articolo 483 c.p., anche quando la falsa attestazione sulle condizioni reddituali è volta ad ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, poiché detta esenzione consente, parimenti, al soggetto dichiarante di beneficiare, in conseguenza della propria condotta, di un indebito vantaggio economico in danno della collettività. *Cass. 8 ottobre 2024, n. 40872.*

• Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta privata che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il c.d. reddito minimo da inserimento che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l’integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall’art. 316-ter, comma secondo, c.p., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all’art. 483 c.p. *Cass. 24 novembre 2006 n. 38941.*

■ 6.2. Uso di atto falso (489 c.p.)

• Il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe i delitti di falso ideologico, previsto dall’art. 483 c.p., e di uso di atto falso, previsto dall’art. 489 c.p. *Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568.*

■ 6.3. Falsa attestazione di qualità personali (495 c.p.)

• Il reato di falsa attestazione di qualità personali (art. 495 c.p.) resta assorbito nella ipotesi delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato quando esso integri un elemento essenziale per la configurazione di quest’ultima e ne costituisca la modalità tipica di consumazione. (Fattispecie in cui l’imputato straniero aveva presentato falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestava l’inexistente possesso della cittadinanza italiana al fine di ottenere l’erogazione del contributo assistenziale del “bonus bebé”). *Cass. 24 ottobre 2012, n. 44230.*

■ 6.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)

• I delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p. sono configurabili entrambi, diversamente dal delitto di malver-

sazione a danno dello Stato previsto dall'art. 316-bis c.p., anche in caso di indebita erogazione di contributi di natura assistenziale non vincolati a specifiche destinazioni funzionali, quali il reddito minimo di inserimento. I due delitti sono in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. **Il delitto di cui all'art. 316-ter c.p., residuale e meno grave rispetto a quello di cui all'art. 640-bis c.p., è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa, in particolare l'induzione in errore dell'ente erogatore, il cui accertamento costituisce questione di fatto rimessa al giudice del merito.** *Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568.*

- La differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter cod. pen.) e quello di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) risiede nella presenza dell'induzione in errore del soggetto passivo. La mera presentazione di una dichiarazione mendace senza inganno non integra il reato di truffa, ma può costituire indebita percezione di erogazioni pubbliche. *Cass. 21 novembre 2025, n. 2274.*

- Deve essere esclusa la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., quando sia correttamente ravvisata l'esistenza di artifici e raggiri idonei ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento della difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dall'ente erogatore. Costituisce truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) la condotta caratterizzata da attività commissive, quali l'uso fraudolento di carte di prelievo intestate al defunto, convoglianti somme erogate dall'Inps. *Cass. 28 ottobre 2025, n. 40228.*

- Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, di informazioni dovute, in quanto il procedimento amministrativo funzionale all'erogazione dello stesso prevede che l'accoglimento della richiesta non sia automatico, essendo l'amministrazione tenuta a effettuare controlli preventivi sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. *Cass. 9 aprile 2025, n. 21875.*

- In tema di reati, l'art. 316-ter c.p. configura un reato di pericolo e non di danno, e si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l'assenza della induzione in errore. *Cass. 24 gennaio 2019, n. 7594.*

- Integrano il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall'art. 316-ter c.p., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis c.p., nella mancata violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite e quello rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso. *Cass. 2 ottobre 2018, n. 51962.*

- Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione dell'induzione in errore tra gli elementi costitutivi, essendo l'ente erogatore chiamato solo a prendere atto dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. *Cass. 12 aprile 2016, n. 23163.*

- La condotta descritta dall'art. 316-ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640-bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore. Nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. *Cass. 19 ottobre 2012, n. 46064.*

- Dà luogo alla configurabilità reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e non a quella dei reati di cui all'art. 316-ter o all'art. 640-bis c.p., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento cd. ticket sanitario mediante la falsa dichiarazione, sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge. *Cass. 26 giugno 2007, n. 32849.*

- Non risponde del reato di truffa chi, percependo l'indennità di disoccupazione, omette di comunicare all'I.n.p.s. di aver trovato lavoro, atteso che tale condotta integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. *Cass. 8 febbraio 2012, n. 21000.*

- Anche omettere alcune informazioni, al fine di ottenere finanziamenti pubblici, può integrare il reato di truffa anziché l'indebita percezione di erogazioni statali. La qualificazione della condotta va effettuata caso per caso dal giudice del merito, dal momento che pure il silenzio o il mendacio possono assumere natura fraudolenta ed integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa. Pertanto, qualora il giudice di merito abbia congruamente motivato circa la ricorrenza in concreto degli elementi distintivi – "artifici o raggiri" e "induzione in errore" – che definiscono in reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) rispetto a quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), la qualificazione giuridica del fatto che ne consegue non è censurabile in sede di legittimità. *Cass. 12 luglio 2011, n. 33841.*

- L'indebito conseguimento del cd. "reddito minimo di inserimento" rientra nelle previsioni dell'art. 316-ter c.p. e non in quelle dell'art. 640-bis c.p., anche nel caso in cui il risultato sia stato ottenuto mediante il rilascio di false attestazioni, verificandosi in tale ipotesi l'assorbimento della falsità ideologica (altrimenti suscettibile di dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 483 c.p.) nella condotta di cui all'art. 316-ter c.p., con conseguente irrilevanza penale della stessa, ove l'erogazione perseguita rientri nei limiti al di sotto dei quali opera soltanto la sanzione amministrativa. *Cass. 17 maggio 2011, n. 30117.*

- Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, previsto dall'art. 316-ter, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis, c.p., l'indebito conseguimento di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva contenente dati non veritieri in ordine all'entità dei redditi percepiti. *Cass. 25 gennaio 2011, n. 6915.*

- Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316-ter, comma primo, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316-ter c.p. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 c.p., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato). *Cass., Sez. Un., 27 aprile 2007, n. 16568.*

• Nel verificare se ricorra la fattispecie di cui all'art. 316-ter ovvero quella *ex art. 640-bis c.p.*, occorre porre mente alle regole formali del procedimento di concessione del contributo (o di altra erogazione comunque denominata). Ed infatti laddove il contributo consegua alla mera presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, senza che rilevi che l'ente pubblico possa essere tratto in errore da tale condotta, viene in rilievo il reato di cui all'art. 316-ter; se, per converso, la erogazione del contributo da parte dell'ente pubblico costituisce l'effetto di una induzione in errore in ordine ai presupposti che lo legittimano, atteso che le regole del relativo procedimento amministrativo non fanno derivare dalla presentazione della dichiarazione un'automatica conseguenza circa l'erogabilità di esso, si perfeziona il reato di cui all'art. 640-bis c.p. (nella fattispecie la Corte ha respinto il ricorso proposto dal P.M. che chiedeva l'applicazione dell'art. 640-bis in una vicenda relativa all'indebita erogazione di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer, ottenuta sulla base di una dichiarazione attestante un reddito disponibile non corrispondente a quello reale; ciò in quanto dalla ricostruzione non emergeva che, stante le regole del procedimento amministrativo, l'erogazione fosse dipesa dall'induzione in errore degli organi della regione giacché questa, piuttosto, era conseguita automaticamente per il solo fatto dell'autodichiarazione da parte del richiedente di un reddito rientrante nei limiti previsti). *Cass. 27 luglio 2007, n. 30528.*

• Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda **dichiarazioni mendaci** in ordine alle proprie **condizioni personali, familiari e patrimoniali** al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da **reddito minimo di inserimento**, in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle **erogazioni assistenziali**, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. *Cass. 20 luglio 2005, n. 26919.*

• Il riconoscimento del **credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di bonus edilizi** a seguito della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtà mai effettuate integra una **condotta riconducibile al parametro di cui all'articolo 640-bis c.p.** e non anche alla più lieve fattispecie dell'articolo 316-ter c.p. posto che il riconoscimento del credito da parte dell'ente pubblico è avvenuto a seguito dell'induzione in errore dello stesso. *Cass. 23 ottobre 2024, n. 40015.*

■ 6.5. Appropriazione indebita (646 c.p.)

• Integra la fattispecie criminosa di **appropriazione indebita**, e non quella di cui all'articolo 316-ter c.p. l'indebito trattenimento della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal delegato alla riscossione della stessa sul conto corrente su cui sono confluì i ratei pensionistici. *Cass. 8 gennaio 2025, n. 10935.*

■ 6.6. Malversazione di erogazioni pubbliche (316-bis c.p.)

• Integrano il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall'art. 316-ter c.p., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il **tratto distintivo rispetto al reato di malversazione a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-bis c.p., nella mancata violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite e quello rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso. *Cass. 11 luglio 2018, n. 49990.*

■ 6.7. Reddito di cittadinanza

• Sussiste **concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza**, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il **delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche**, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplan condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. *Cass. 26 giugno 2025, n. 26690.*

• Integrano il **delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen.**, le **omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza**, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. *Cass. 13 giugno 2025, n. 25532.*

Art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32-*quater*, 317-*bis*; 323-*bis*; c.p. 1889, 169 comma 1 170 comma 1]¹.

¹ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine dall'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.* Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: *317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il testo originario disponeva: *317. Concussione. 1. Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila. 2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 314.*

Sommario **1** Successione penale: **1.1** Punibilità delle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012; **2** Bene giuridico tutelato; **3** Elemento oggettivo: **3.1** Soggetto attivo; **3.2** Persona offesa; **3.3** Condotta criminosa: 3.3.1 Condotte coercitive e minaccia; 3.3.2 Nesso causale e connessione funzionale; 3.3.3 Nozione di utilità; 3.3.4 Utilità non patrimoniale; 3.3.5 Favori sessuali; 3.3.6 Vantaggio politico e altra utilità; 3.3.7 Abuso di qualità e poteri; **4** Consumazione; **5** Tentativo; **6** Concorso di persone nel reato; **7** Circostanze; **8** Conseguenze del reato: **8.1** Pene accessorie: 8.1.1 Interdizione dai pubblici uffici; **9** Rapporto con altre fattispecie: **9.1** Corruzione; **9.2** Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.); **9.3** Istigazione alla corruzione (322 c.p.); **9.4** Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.): 9.4.1 Orientamenti pregressi; **9.5** Truffa (640 c.p.); **10** Profili processuali: **10.1** Principio di correlazione tra accusa e sentenza; **10.2** Dichiarazioni testimoniali; **10.3** Revisione della sentenza di patteggiamento.

1 Successione penale

• Sussiste **continuità normativa**, quanto al **pubblico ufficiale**, fra la previgente fattispecie di **concussione per costrizione** ed il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione. *Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228.*

• Sussiste **continuità normativa** fra la **concussione per induzione** di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di **induzione indebita** a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma. *Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228.*

■ 1.1. Punibilità delle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012

• L'**abuso coercitivo** dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 sanzionato dall'art. 317 cod. pen., è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la P.A. ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'**estorsione**, della **violenza privata** o della **violenza sessuale**, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'art. 317 cod. pen. con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. *Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228.*

2 Bene giuridico tutelato

• La norma incriminatrice, di cui all'art. 317 c.p., tutela, da un lato, il **prestigio**, la **correttezza**, la **probità dei pubblici funzionari** e, dall'altro, la **libera determinazione del soggetto passivo**, che può essere anche altro pubblico funzionario, che sia costretto o indotto da chi gli è **gerarchicamente sovraordinato** a compiere – in modo abnorme, illegittimo o strumentale – atti riferibili all'ufficio esercitato, in quanto condizionato, in maniera determinante, dalla posizione di preminenza del soggetto attivo. Conseguenze, che in tema di concussione, deve escludersi l'abuso soggettivo, che ricorre nel caso in cui l'agente compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale e faccia valere la sua qualità soggettiva, a prescindere dall'esercizio dei poteri a questa corrispondenti, per conseguire lo scopo illecito. *Cass. 3 giugno 2010, n. 20792.*

• Il delitto di concussione ha **natura plurioffensiva** perché mentre da un lato porta offesa all'**interesse della pubblica amministrazione**, per quanto concerne il suo **prestigio** e la sua **correttezza** e **probità dei pubblici funzionari**, dall'altro produce **ipso facto** la lesione della **sfera privatistica del cittadino**, per quanto attiene all'integrità del suo patrimonio ed alla libertà del

suo consenso; **soggetti passivi del reato in esame**, quindi, sono la **pubblica amministrazione** e, nello stesso tempo, la **persona che dà o promette**; con questa caratteristica che il pregiudizio che subisce la pubblica amministrazione è inerente intrinsecamente alle modalità di realizzazione dell'ingiusto profitto da parte del pubblico ufficiale, il quale attraverso l'agitazione che riesce a suscitare per effetto del *metus publicae potestatis* nell'animo della vittima, vince la resistenza che il privato vorrebbe contrapporre alla richiesta dell'indebito. *Cass. 4 novembre 1981, n. 9803.*

3 Elemento oggettivo

■ 3.1. Soggetto attivo

• In tema di concussione, è necessario che la **qualità soggettiva del pubblico ufficiale** o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'**atto intimidatorio** credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'**indebita promessa o dazione** di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni). *Cass. 14 marzo 2019, n. 11477.*

• In tema di concussione, sussiste la **qualifica di pubblico agente in capo al medico in servizio presso un ospedale pubblico** anche qualora la condotta criminosa sia stata commessa, abusando della qualifica, nello svolgimento della libera professione ed all'interno del proprio studio privato. (Fattispecie in cui un ginecologo in servizio presso un ospedale pubblico determinava le persone offese, che gli richiedevano interventi di interruzione di gravidanza presso detta struttura, ad eseguirli illegalmente ed a pagamento presso il suo studio privato). *Cass. 5 marzo 2019, n. 13411.*

■ 3.2. Persona offesa

• I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro **pubblico ufficiale**, ma, in tal caso, l'**effetto coartante o induttivo** sulla **libertà di autodeterminazione** deve essere apprezzato con particolare **prudenza**, in considerazione dell'**elevato grado di resistenza** che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto. *Cass. 28 maggio 2015, n. 22526.*

• Nel reato di concussione il **soggetto passivo** è **individuabile anche in persone investite di mansioni di interesse pubblico** di qualsiasi specie, che, in virtù del «*metus publicae potestatis*» esercitato nei loro confronti siano state costrette o indotte a compiere – in modo abnorme, illegittimo o strumentale – atti riferibili alle mansioni suddette con la conseguenza ulteriore che quando il vizio di volontà della persona fisica viene a ripercuotere i suoi effetti sull'atto o sul comportamento riferibili alla pubblica amministrazione – dei quali determina la derivata invalidità per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere – l'indubbio

pregiudizio, che da ciò si verifica per il soggetto pubblico cui appartiene la persona fisica concussa, costituisce danno solo riflesso delitto di concussione, non direttamente ed immediatamente protetto quale interesse specifico soggetto offeso nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e suscettibile, come tale, per l'attribuzione al predetto soggetto pubblico della diversa qualificazione di semplice danneggiato. *Cass. 4 febbraio 1998, n. 1306.*

• Nel reato di concussione il **soggetto passivo è individuabile in un altro pubblico ufficiale** il quale può venirsi a trovare rispetto all'agente in posizione di inferiorità psichica soprattutto se si verte nell'ambito di un rapporto gerarchico; logicamente è necessario che il soggetto attivo operi per fini estranei alla pubblica amministrazione e, abusando della propria posizione di supremazia, persegua scopo di carattere personale, sia diretto che indiretto. *Cass. 27 febbraio 1997, n. 1894.*

■ 3.3. Condotta criminosa

3.3.1. Condotte coercitive e minaccia

• Integrano l'**abuso coercitivo** del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perché si **ritiri dalla prova** – allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni – quando alla persona offesa non sia prospettato alcun **vantaggio indebito**, ma solo **pregiudizi** per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l'alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima è stata comunque privata di una significativa **chance** di conseguirlo. *Cass. 9 febbraio 2021, n. 5057.*

• Integra il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen., la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, nella sua qualità di **pubblico ufficiale**, nel corso di una **verifica fiscale**, prima della contestazione di specifiche violazioni, **richiede** al soggetto sottoposto al controllo il pagamento di ingenti somme al fine di evitare prospettate severe **sanzioni pecuniarie**, quando sia accertata l'**assenza di irregolarità** ovvero la somma richiesta sia del tutto sproporzionata rispetto all'eventuale sanzione irrogabile. *Cass. 31 dicembre 2020, n. 37922.*

• Il delitto di concussione ricorre quando l'**abuso del pubblico ufficiale** si estrinseca in una **condotta coercitiva**, realizzata mediante **violenza o minaccia** di un **danno contra ius**, tale da comprimere gravemente la **libertà di autodeterminazione** del destinatario, indotto alla dazione o alla promessa senza perseguire alcun vantaggio indebito per sé; esso si distingue dall'induzione indebita a dare o promettere utilità, che si configura in presenza di una pressione persuasiva o suggestiva, meno intensa, la quale consente al destinatario di conservare margini decisionali e di aderire alla richiesta per conseguire un tornaconto personale, giustificando la sua punibilità. *Cass. 17 aprile 2024, n. 27090.*

• In tema di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, la **costrizione** ricorre quando il pubblico ufficiale, abusando delle **funzioni o dei poteri**, annulla la **libertà di autodeterminazione** del soggetto passivo, che si determina alla dazione o alla promessa per **evitare il pregiudizio** minacciato; tali fattispecie si distinguono dalla **corruzione**, la quale presuppone un accordo fondato sulla libera e paritaria volontà delle parti, in assenza di condotte prevaricatrici. *Cass. 10 aprile 2024, n. 35687.*

• In tema di concussione, la **costrizione** consiste nel comportamento del **pubblico ufficiale** che, abusando delle sue **funzioni o dei suoi poteri**, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla **libertà di autodeterminazione** del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il de-

lito un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale). *Cass. 19 ottobre 2023, n. 15641.*

• In tema di concussione, **abuso coercitivo** del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in **espressioni esplicite**, potendo attuarsi anche mediante **minaccia implicita**, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un **danno ingiusto**, così **coartandone la volontà**. *Cass. 14 settembre 2020, n. 33653.*

• Integra il delitto di **concussione** la **minaccia** del pubblico ufficiale affinché un privato, per evitare un danno prospettato, commetta una **truffa**, promettendo di versare il relativo **profitto** al pubblico ufficiale medesimo. (Fattispecie nella quale un appartenente alla polizia di Stato, minacciando il titolare di poligono di tiro di non rinnovargli la convenzione per i tiri, faceva risultare per ogni esercitazione un numero di agenti superiore a quelli effettivamente impegnati e si faceva poi consegnare le somme per le esercitazioni mai effettuate). *Cass. 25 febbraio 2013, n. 11942.*

• Integra il delitto di **concussione** la condotta dell'**agente di polizia stradale** che, prospettando al conducente, in sede di contestazione di un'infrazione al codice della strada, il possibile **ritiro della patente**, anche in assenza dei presupposti di fatto, si fa consegnare una **somma di denaro**. *Cass. 10 ottobre 2012, n. 1265.*

• Integra il delitto di **concussione** la **promessa di denaro** fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il **metus publicae potestatis** la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alla forze di polizia per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. (Fattispecie in cui la denuncia del privato era stata presentata prima della consegna del denaro). *Cass. 20 aprile 2011, n. 17303.*

• La configurabilità del reato di **concussione** non è esclusa per il fatto che l'agente abbia avuto di mira il soddisfacimento di un proprio **diritto di credito**, dovendosi ritenere che l'avverbio «**indebitamente**», presente nell'art. 317 c.p., qualifichi non il contenuto della pretesa (anche non illecita), ma le **modalità di richiesta** e di realizzazione di detta pretesa. *Cass. 16 marzo 2011, n. 31341.*

• In tema di concussione, la **costrizione** che integra l'elemento oggettivo del reato può consistere in una **minaccia idonea a coartare la volontà** del privato portandolo a una prestazione indebita per il timore di un male anti giuridico, e di tale processo causale volitivo e del conseguente stato psicologico di costrizione il giudice, anche ricorrendo a massime di esperienza, deve fornire logica ed adeguata motivazione anche tenendo conto della **vulnerabilità** della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto sufficiente, per configurare il reato, le «larvate minacce» compiute da operatori di polizia, presentatisi in divisa o con l'auto di servizio presso un luogo di esercizio della prostituzione, così inducendo le vittime a intrattenere con loro rapporti sessuali gratuiti). *Cass. 9 gennaio 2019, n. 364.*

• In tema di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la **costrizione** consiste nel **comportamento del pubblico ufficiale** che, abusando delle sue **funzioni o dei suoi poteri**, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà

di **autodeterminazione** del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato; non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo. *Cass. 5 maggio 2015, n. 23019.*

- Pronunciandosi sulla nota vicenda che aveva visto quale protagonista l'ex Premier, accusato di concussione per aver indebitamente fatto pressioni su un funzionario di polizia per ottenere l'affidamento di una minore ad un consigliere comunale, spacciandola come nipote di un noto politico egiziano, la Corte di Cassazione, ha chiarito che non è la mera posizione sovraordinata e di supremazia, sempre connotata alla qualifica di pubblico ufficiale in ragione della qualità rivestita o della funzione svolta, a integrare il delitto di concussione soltanto perché la controparte, per motivazioni a se interne, venga comunque ad avvertire uno stato di soggezione, ciò perché, ai fini dell'integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l'effettiva portata **intimidatoria e costrittiva**, idonea a ingenerare in lei il timore di un **danno contra ius**, in caso di mancata adesione alla richiesta d'indebito che gli viene rivolta. *Cass. 10 marzo 2015, n. 22526.*

- Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la **costrizione** consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, **abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione** del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. *Cass. 25 febbraio 2013, n. 11942.*

- Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, nella sua interazione con il privato, utilizza **modi bruschi e stressanti**, accompagnati da **abusi della qualità e/o dei poteri**, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello **spatium deliberandi**, idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità. (Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax). *Cass. 21 febbraio 2013, n. 10891.*

- In tema di concussione, la **costrizione**, che integra l'elemento oggettivo del reato, può consistere in una **minaccia di un male indeterminato**, purché **idonea a coartare la volontà** del privato che **non deve essere necessariamente esplicita**, potendosi anche desumere dal complessivo comportamento del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 317 c.p. in relazione al comportamento del sindaco di un comune che, ricevendo in ufficio persone in situazione di difficoltà, a fronte di richieste di natura economica il cui soddisfacimento era rimesso all'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non si era espresso in modo esplicito sulle stesse, ma aveva formulato "avances" sessuali immediatamente appagate). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 30/05/2013). *Cass. 8 ottobre 2013, n. 44720.*

- In tema di concussione, la **costrizione**, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, **implica l'impiego della sola violenza morale**, che consiste in una **minaccia**,

esplicita o implicita, di un **male ingiusto**, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni). *Cass. 5 dicembre 2012, n. 3251.*

- Ai fini della **costrizione** nel reato di concussione non è necessario che l'attività compiuta dall'agente sia di per sé illegittima o illecita, potendo il requisito della costrizione e/o induzione della vittima essere integrato anche attraverso la **prospettazione di un atto doveroso** (nella specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di un agente di una pattuglia della polizia stradale che aveva fermato il conducente di un auto-treno, perché aveva superato i limiti di velocità, ma invece di sanzionarlo gli aveva prospettato di versare 100 Euro anziché i 275 Euro della sanzione amministrativa e il ritiro della patente). *Cass. 8 novembre 2012, n. 11887.*

3.3.2. Nesso causale e connessione funzionale

- Ai fini della configurabilità del delitto di concussione rileva il **rapporto di causa-effetto** delineato dalla norma incriminatrice, vale a dire che la **condotta dell'agente**, mediante abuso del potere o della qualità, eserciti un **influsso concreto sulla volontà della vittima**. La sussistenza del reato non è esclusa se il soggetto passivo sia **inconsapevole** della qualità di pubblico ufficiale dell'interlocutore. *Cass. 3 dicembre 2007, n. 8907.*

- In tema di concussione, è sufficiente che la **qualità soggettiva** del pubblico ufficiale lo renda **credibile** e idoneo a costringere [...] il soggetto passivo all'**indebita promessa o dazione**, ma non può difettare la **connessione** tra offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata, non bastando la mera qualità né la sola influenza politica. *Cass. 24 maggio 2004, n. 23801.*

3.3.3. Nozione di utilità

- In tema di concussione, il termine **«utilità»** indica tutto ciò che rappresenta un **vantaggio** per la persona, materiale o morale, patrimoniale o **non patrimoniale**, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un **dare** quanto in un **facere** e ritenuto rilevante alla consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. *Cass., Sez. Un., 23 giugno 1993, n. 7.*

- In tema di concussione l'espressione **«altra utilità»** di cui all'art. 317 c.p. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il **pubblico ufficiale** (o per un terzo) un **vantaggio**, non necessariamente economico, ma comunque **giuridicamente apprezzabile**; tale utilità quindi può coesistere tanto in un **«dare»** quanto in un **«facere»**, purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento. *Cass. 27 febbraio 1997, n. 1894.*

- In tema di concussione, l'**«utilità»** perseguita dall'agente, ove la stessa non consista in una somma di danaro, deve identificarsi in tutto ciò che rappresenta un **vantaggio** per la persona, materiale o morale, patrimoniale o **non patrimoniale**, **oggettivamente apprezzabile**, consistente tanto in un **dare** quanto in un **«facere»** e ritenuto rilevante o dalla consuetudine o dal convincimento comune. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui l'agente aveva, secondo l'accusa, abusato della qualità e dei poteri di alto ufficiale dei Carabinieri per costringere il presidente del locale Automobil Club d'Italia a trattare "in maniera garbata" la direttrice del medesimo ufficio). *Cass. 15 febbraio 2011, n. 10792.*

3.3.4. Utilità non patrimoniale

- In tema di concussione, il termine **«utilità»** include tutto ciò che rappresenta un **vantaggio** per la persona, pur se di natura

non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio **prestigio professionale** ovvero della propria **considerazione** nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemeritenze utili ai fini della progressione in carriera, l'assegnazione ad altri reparti e l'affidamento di incarichi fiduciari). *Cass. 27 maggio 2021, n. 21019.*

3.3.5. Favori sessuali

- Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, i **favori sessuali** rientrano nella nozione di **"utilità"**, dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un **vantaggio** per il **pubblico funzionario** che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. *Cass. 13 novembre 2015, n. 48920.*

3.3.6. Vantaggio politico e altra utilità

- In tema di concussione, l'espressione **"altra utilità"** di cui all'art. 317 c.p. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale o per un terzo un **vantaggio**, non necessariamente economico, ma comunque **giuridicamente apprezzabile**; tale utilità, quindi, può consistere in un dare, in un **"facere"**, in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale, purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento. Vista l'ampiezza dell'accezione, rientra nella nozione di altra utilità anche il **vantaggio politico** (nella specie, riguardante l'indebita nomina di alcuni medici a incarichi dirigenziali in un'azienda ospedaliera pubblica), allorché non si apprezzi una finalità istituzionale, giacché in tale evenienza non si determinerebbe la lesione dell'interesse tutelato dalla norma, costituito dal buon andamento della p.a. *Cass. 21 ottobre 2008, n. 44121.*

- Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell'espressione **"altra utilità"** di cui all'art. 317 c.p. va ricompreso anche il **vantaggio politico**, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in quanto giova esclusivamente alla **P.A.**, esclude la sussistenza reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il delitto di concussione nella condotta del **Sindaco** che aveva esercitato indebite pressioni su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario politico). *Cass. 22 giugno 2006, n. 21991.*

3.3.7. Abuso di qualità e poteri

- La **nozione dell'"abuso delle qualità"** postula una condotta che, indipendentemente dalle specifiche competenze proprie del soggetto attivo, si manifesta quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dello stesso agente ricoperta nei confronti del privato, posizione fatta valere in maniera tale da rendere credibile e idonea l'induzione all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità. *Cass. 4 ottobre 2023, n. 46089.*

- Nel delitto di concussione, rientra nell'**abuso dei poteri** da parte del soggetto agente anche l'atto che, pur **formalmente legittimo**, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire **fini illeciti**, in violazione dei principi di **buon andamento** ed **imparzialità** della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui l'abuso è stato individuato nella minaccia di revoca di deleghe ad un assessore da parte del Sindaco). *Cass. 30 maggio 2017, n. 35901.*

- Configura un **abuso della "qualità"**, necessario ad integrare il reato di concussione, l'**evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale**. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese,

aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi). *Cass. 13 gennaio 2017, n. 8512.*

- Le nozioni di **abuso e induzione** nella fattispecie di concussione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, sicché l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante **inganno o persuasione** e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima. *Cass. 11 gennaio 2011, n. 25694.*

- La fattispecie di concussione, per **abuso "dei poteri"**, riguardante le ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito, si distingue dalla concussione per l'abuso delle **"qualità"** che si manifesta, invece, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, quale strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato. Ne consegue che nell'abuso di **"qualità"** ciò che rileva ai fini della realizzazione del reato è solo la strumentalizzazione della qualifica di pubblico ufficiale indipendentemente dalla sua eventuale intermediazione provvedimentale. *Cass. 11 giugno 2009, n. 24272.*

- L'**abuso della qualità** consiste nella strumentalizzazione di proprie qualità soggettive da parte dell'indagato volte al conseguimento di utilità non dovute attraverso opere di persuasione, suggestione ai danni di un terzo soggetto, con l'intento di condizionarne la volontà e spingerlo a dazioni indebite. *Cass. 30 gennaio 2009, n. 4298.*

- Nel delitto di concussione, rientra nell'**abuso dei poteri** da parte del soggetto agente anche l'atto che, pur **formalmente legittimo**, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire **fini illeciti**, in violazione dei principi di **buon andamento** ed **imparzialità** della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui l'abuso è stato individuato nella presentazione di un'**interpellanza consiliare** regionale e nella gestione dei tempi di discussione finalizzati a far sì che il direttore generale di un'azienda ospedaliera procedesse a nomine dettate da criteri di appartenenza politica). *Cass. 19 giugno 2008, n. 33843.*

- In tema di concussione, l'art. 317 c.p. per l'**abuso "dei poteri"** ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito; per l'abuso delle **"qualità"** ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato. *Cass. 3 aprile 2003, n. 15742.*

- L'**abuso richiesto dalla norma dell'art. 317 c.p.** ai fini della sussistenza reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiuta-a, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 c.p. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da **uno o più atti che costituiscono estrinsecazione concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale**. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 c.p. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa. *Cass. 24 febbraio 2000, n. 2265.*

• Integra il delitto di concussione l'**abuso della qualità pubblica, indipendentemente dall'ufficio proprio dell'agente e quindi anche in rapporto ad atti non rientranti nella sua competenza funzionale**. (Ha precisato la Corte che a maggior ragione il reato è configurabile nel caso in cui gli atti da porre in essere per assecondare il disegno concussorio rientrano nella competenza funzionale P.U., sebbene non siano esercitabili in via formale per condizioni giuridiche ostative – avvenuta sostituzione funzionario – potendo l'agente sempre farne presumere un esercizio informale o di fatto). *Cass. 19 gennaio 1998, n. 545*.

• Il reato di concussione, di cui all'articolo 317 del c.p., nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un **abuso costrittivo del pubblico agente** che si attua mediante **violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius** da cui deriva una **grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario**. *Cass. 10 aprile 2018, n. 17792*.

• In tema di concussione, non è necessario che la condotta rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità, sempre che vi sia una connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente. È cioè **necessario che il comportamento oggetto di mercimonio rientri nelle competenze del settore all'interno del quale l'agente svolge la sua funzione** e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza o di influenza, mentre non è necessario che rientri pure nell'ambito delle sue specifiche mansioni (nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di un soggetto, dipendente dell'ispettorato del lavoro, che, benché non fosse un ispettore del lavoro, aveva esercitato la propria condotta coercitiva proprio valorizzando il suo ruolo rispetto ad annunciate iniziative dell'ufficio di appartenenza). *Cass. 6 luglio 2018, n. 30740*.

4 Consumazione

• Il delitto di concussione si **perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita** per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo. *Cass. 20 marzo 2018, n. 15792*.

• In tema di concussione, deve qualificarsi come **consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale**, in quanto la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagranza di reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorché il reato risulti già consumato; viceversa ricorre l'ipotesi del tentativo, qualora la promessa segua la predisposizione dell'accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo. *Cass. 30 settembre 2024, n. 36434*.

• Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a **duplice schema**, nel senso che si **perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebite** per effetto dell'attività di costrizione o induzione; se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo. *Cass. 3 novembre 2015, n. 45468*.

• In tema di concussione, la **promessa** è sufficiente per la consumazione solo quando il fatto concussivo è **unico** e relativo ad

uno **specifico atto**; se, invece, la forza intimidatrice tende ad operare nel futuro, con riferimento a una **pluralità di atti** dilazionati nel tempo, ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del metus assume **autonomia**, integrando reato continuato. *Cass. 26 settembre 2007, n. 2142*.

• Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni concatenate: **abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione**; pur potendosi consumare con la sola promessa, postula lo **spostamento** in avanti del momento consumativo in coincidenza con la **dazione**. *Cass. 29 dicembre 2005, n. 47289*.

5 Tentativo

• In tema di **tentata concussione**, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilità, indispensabile per la configurabilità del tentativo di concussione). *Cass. 1 marzo 2021, n. 8041*.

• In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata dalla vittima, non integra il **delitto di tentata concussione**, ma quello di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen., qualora difettino gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, nel formulare le sue richieste di denaro, prospettava alle vittime la convenienza del suo intervento "per rimettere in moto" le pratiche alla cui definizione i privati erano interessati, senza prospettare in alcun modo che, in caso di mancato accoglimento della sua proposta, avrebbe ostacolato la prosecuzione dell'iter amministrativo). *Cass. 13 maggio 2020, n. 14782*.

• Ai fini della configurabilità del **tentativo di concussione**, è **necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta**, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente). *Cass. 19 settembre 2019, n. 38658*.

• In tema di concussione, **non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile**, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del **tentativo punibile**, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo. *Cass. 16 marzo 2016, n. 25677*.

• Ai fini della configurabilità del reato di **tentata concussione**, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l'oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione. *Cass. 13 giugno 2014, n. 25255*.

• Il **tentativo di induzione indebita**, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico

tra i soggetti coinvolti, diretti al mercimonio di pubblici poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori. *Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228.*

- Integra il **tentativo di concussione** per induzione la condotta dell'ufficiale giudiziario il quale, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vittima per eseguire un pignoramento mobiliare, solleciti la stessa a dargli o promettergli delle prestazioni sessuali prospettandole la possibilità di una più favorevole valutazione dei beni da sottoporre all'esecuzione. *Cass. 6 giugno 2011, n. 34106.*

- Integra gli estremi del **tentativo di concussione** la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di indurre la vittima a recedere dalla giusta richiesta di ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in proprio favore, minacci l'esercizio di un potere in sé legittimo, senza conseguire l'intento per la refrattarietà soggettiva passiva a intimorirsi. (Fattispecie in cui l'originaria contestazione, nella forma consumata, è stata riqualficata come tentativo, essendo stato, questo, ravvisato nella condotta di un pubblico ufficiale che aveva rifiutato di pagare la somma dovuta al gestore di un locale per la consumazione di bevande e gli aveva comunicato che sarebbe tornato per sottoporlo a controlli di polizia, ma era stato, da quello, immediatamente denunciato). *Cass. 25 luglio 2006, n. 25887.*

- In tema di concussione, deve qualificarsi come **delitto solo tentato** la fattispecie nella quale il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti pubblico ufficiale, all'unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia, poiché in tal caso non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la consumazione reato, al «metus» provocato dalla condotta dell'agente. (In motivazione la Corte ha chiarito come risulti invece irrilevante la sollecitazione, dopo l'effettuazione della promessa, di un intervento della polizia giudiziaria, poiché la relativa richiesta è successiva, in tal caso, al perfezionamento reato). *Cass. 11 marzo 2003, n. 11384.*

6 Concorso di persone nel reato

- In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente **privo della qualifica** soggettiva, a condizione che costui, **in accordo** con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo **stato di costrizione** o di soggezione funzionale ad un **atto di disposizione patrimoniale**, e che la vittima sia **consapevole** che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale. *Cass. 7 marzo 2023, n. 17918.*

- L'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati **propri esclusivi** o di **mano propria** del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello **stato di costrizione** o di soggezione funzionale ad un **atto di disposizione patrimoniale**, purché la vittima sia **consapevole** che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale. (Nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di condanna per concussione di un sindaco, svolgente attività professionale di progettista, cui un imprenditore si era rivolto, su consiglio di un proprio consulente di fiducia, affidandogli un incarico professionale per cercare, in tal modo, di ottenere lo sblocco di una pratica edilizia, sul presupposto che non vi fossero elementi a conferma dell'accordo fra il consulente ed il pubblico ufficiale). *Cass. 17 maggio 2013, n. 21192.*

- È configurabile il **concorso nel reato** di concussione anche nei confronti di chi si ponga come **tramite** di una proposta concussiva nei confronti della vittima nella piena **consapevolezza** di tutte le circostanze del fatto. *Cass. 3 ottobre 2008, n. 506.*

- Ai fini della configurabilità del **concorso dell'extraneus** nel reato «proprio» di concussione, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un **quid pluris**, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una **pressione diretta** a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. *Cass. 12 febbraio 2005, n. 5447.*

7 Circostanze

- Ai fini della ricorrenza dell'**attenuante del fatto di lieve entità** di cui all'art. 323-bis c.p. non può aversi riguardo solo al fatto nella sua **oggettività**, avulso dalla persona suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle **ragioni determinanti** ed alla **personalità** suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni (fattispecie in tema di concussione nella quale la Cassazione ha ritenuto correttamente riconosciuto l'attenuante in questione con riguardo alla difficile situazione personale e familiare dell'imputato e concreto comportamento medesimo). *Cass. 27 febbraio 1997, n. 1894.*

- La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. è applicabile anche al colpevole del reato di concussione purché questi abbia **integralmente risarcito** il danno. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la detta attenuante, avendo l'imputato risarcito il danno alla sola **pubblica amministrazione** e non pure al **privato vittima** della concussione). *Cass. 10 aprile 1992, n. 4437.*

- L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell'art. 185 c.p.; essa è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o risarcimento. *Cass., Sez. Un., 1° febbraio 1992, n. 1048.*

8 Conseguenze del reato

■ 8.1. Pene accessorie

8.1.1. Interdizione dai pubblici uffici

- La **pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici**, prevista dall'art. 317-bis c.p. in relazione ai reati di peculato e concussione, deve essere applicata anche nel caso di **delitto solo tentato**, per il quale ricorrono inalterate le esigenze alla cui tutela è finalizzata la previsione sanzionatoria. *Cass. 9 marzo 2005, n. 9204.*

9 Rapporto con altre fattispecie

■ 9.1. Corruzione

- La qualificazione delle condotte in termini di **corruzione**, ovvero di **concussione od induzione indebita** a dare o promettere utilità, va compiuta, nel caso in cui sussista tra pubblico agente e privato un **rapporto affaristico** che non si esaurisca nel compimento di uno specifico atto, in una prospettiva necessariamente **diacronica**, che tenga conto della concreta evoluzione nel tempo della relazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può escludersi la configurabilità di una fattispecie corruttiva nell'i-

potesi in cui il privato, volgendo a proprio favore l'iniziale rapporto di soggezione rispetto al pubblico funzionario infedele, riesca ad instaurare con questi una relazione di mutuo scambio di indebita utilità su base volontaria). *Cass. 12 febbraio 2025, n. 13616*.

• Il reato di **concussione** e quello di **induzione indebita** a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie **corruttive**, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di **prevaricazione abusiva** del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'*extraneus*", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. *Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228*.

• In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della **concussione cosiddetta "ambientale"** qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminali e divenendo anch'egli protagonista del sistema. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione del reato di corruzione nella condotta di un privato che aveva promesso all'impiegato di un ufficio anagrafe una somma di denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza). *Cass. 12 aprile 2011, n. 16335*.

• I reati di concussione e di **corruzione** presentano un elemento necessariamente comune, e cioè l'esistenza di una **indebita erogazione** (necessario solo nella corruzione propria), e cioè l'**esercizio anti-giuridico dei propri compiti** e un elemento discriminante, e cioè la presenza nella concussione di una volontà prevaricatrice pubblico ufficiale, condizionate la volontà privato. *Cass. 6 febbraio 2004, n. 4898*.

• La differenza tra i reati di **corruzione** e di **concussione** attiene alla diversa **posizione** che il privato e il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto. Mentre nella corruzione tipico reato a concorso necessario i soggetti trattano **pariteticamente** con manifestazioni di volontà convergenti sul *pactum sceleris*, nella concussione che è reato monosoggettivo il **dominus dell'illecito** è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità o suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa. *Cass. 24 febbraio 2000, n. 2265*.

• Ai fini della configurabilità delitto di concussione, le minacce da parte dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della **corruzione**, atteso che la condotta **costrittiva** (o, ancor più, quella **induttiva**) può estrinsecarsi anche in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'**oggettivo condizionamento** della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente ne consegue, parte integrante della fattispecie criminali; ne consegue che chi è costretto o indotto a dare o promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero **calcolo economico**, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica. *Cass. 17 marzo 2000, n. 3488*.

• Non comporta violazione principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata il ritenere la sussistenza reato di **corruzione** invece della più grave ipotesi delittuosa della concus-

sione contestata. E invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di danaro o altra utilità, l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa pubblico ufficiale (che caratterizza la corruzione) e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto (caratterizzante la concussione) incide su una modalità fatto formante oggetto capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura né ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un *quid pluris*, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, privato. *Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997, n. 6402*.

■ 9.2. Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)

• Qualora il soggetto agente formuli un'offerta di favori, in cambio di **denaro**, abusando della propria **qualità di pubblico ufficiale**, ma senza tenere condotte **prevaricatrici o minacciose**, allora va escluso il delitto di concussione (esclusa, nella specie, l'ipotesi di concussione nei confronti di un giudice onorario che, in concorso con un avvocato, aveva indotto l'avvocato di un Comune a dare loro, indebitamente, una somma di denaro quale corrispettivo per la pubblicazione di una sentenza favorevole; la Corte ha rinviato al giudice del merito, ritenendo che nella ipotesi si configurasse il reato di **corruzione in atti giudiziari** previsto dall'art. 319-ter c.p.). *Cass. 25 febbraio 2013, n. 13048*.

■ 9.3. Istigazione alla corruzione (322 c.p.)

• In tema di reati contro la P.A., nel caso di una indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 comma terzo, c.p., in quanto diffettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. *Cass. 1° aprile 2011, n. 26266*.

• Ai fini della configurabilità delitto di **istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio**, il cui elemento oggettivo è compendiato nell'espressione onnicomprensiva della sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilità rivolta al privato dal pubblico ufficiale, occorre che la condotta di quest'ultimo, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregnante di costrizione anche per induzione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale. *Cass. 31 marzo 2003, n. 15117*.

■ 9.4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

• Il delitto di **concussione**, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un **abuso costrittivo** del pubblico agente che si attua mediante **violenza o minaccia**, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si **distingue dal delitto di induzione indebita**, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come **persuasione, suggestione, inganno** (sempre che quest'ultimo non si risolva in